

REDDITO IMPRESA E IRAP

Prescrizione del credito e deduzione della perdita: le contraddizioni dell'Agenzia

di Fabio Garrini

In caso di **inattività nella riscossione del credito**, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice **non sarebbe deducibile**, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile ad una sorta di **liberalità** in favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia espressa nella [risposta all'istanza di interpello n. 197 del 18.06.2019](#).

Quella espressa dall'Amministrazione Finanziaria in tale documento è una posizione non condivisibile, che di fatto **rende non operativa la presunzione contenuta nell'articolo 101, comma 5, Tuir** relativamente ai crediti non più incassabili a causa dello **spirare dei termini previsti per la prescrizione**.

La perdita su crediti e le presunzioni

La rilevazione in bilancio di una **svalutazione** o di una **perdita su crediti** è **elemento valutativo di pertinenza dell'organo amministrativo** che, in sede di redazione del bilancio, deve considerare la **probabilità di incasso delle somme**, secondo le indicazioni del principio contabile Oic 15.

Ai **fini fiscali**, per ridurre i **margini di discrezionalità**, sono poste due norme:

- l'articolo [106 Tuir](#) che vincola la deducibilità della **svalutazione** entro un determinato importo parametrato all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio;
- l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) che limita il diritto alla deduzione delle **perdite** alla verifica degli **"elementi certi e precisi"**.

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l'alea dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune situazioni ove tali elementi certi precisi **si presumono esistenti**:

- una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a **procedure concorsuali**, o nei confronti di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'[articolo 182-bis](#) o piani attestati ex [articolo 67, comma 3, L.F.](#);
- una seconda è prevista per i **crediti di "modesto" importo**, per i quali, una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento, si presumono esistenti gli

elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) considera di modesta entità i **crediti di importo non superiore a euro 2.500** (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro);

- una terza ipotesi riguarda i **crediti prescritti**. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.”*

Al riguardo va ricordato che:

- la **prescrizione** è un istituto previsto dall'[articolo 2934 cod. civ.](#) secondo il quale *“ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”*;
- il successivo [articolo 2943 cod. civ.](#) afferma che *“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”*.

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la [recente risposta ad interpello n. 197/2019](#).

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia a **respingere il diritto alla deduzione** dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che **il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore**.

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella [circolare 26/E/2013](#), il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'[articolo 101, comm 5, Tuir](#) ad opera del [D.L. 82/2012](#).

Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *“(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”*.

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva [circolare 10/E/2014](#).

Nella risposta ad interpello 197 in commento, l'Agenzia **conferma** la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe ad una volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia a tale posizione risiede nel fatto che *“la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale”*

direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.”

Non si può non notare come sia quantomeno **contradittorio** richiedere che il contribuente ponga in essere comportamenti interruttivi della prescrizione, quando si sta valutando la deduzione di un credito prescritto; **se per attivare tale forma di deduzione non è sufficiente sollecitare il debitore, ma occorre promuovere atti interruttivi della prescrizione, è di tutta evidenza che non può mai configurarsi una prescrizione provvista di effetti fiscali.**

A ben vedere, se una **totale inattività** del creditore che conduce alla prescrizione del credito può essere letta come **atto di liberalità**, allo stesso modo non può dirsi quando la prescrizione avvenga a seguito di una **documentata attività di sollecito**, anche se poi non risulti attivata una attività giudiziaria per la riscossione.

La posizione assunta dall'Agenzia in relazione a tale presunzione nella deduzione delle perdite su crediti pare quindi **eccessivamente restrittiva e deve essere oggetto di ripensamento**.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)